

Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere

DECRETO 5 DEL 10/11/2023

Oggetto: Corte dei Conti Delibera del Consiglio di presidenza - CDP - CP_DEL – 0000370 del 20.12.2020. Nomina del Magistrato, approvazione del Regolamento per lo svolgimento delle Funzioni di controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori – rinnovo dell'incarico del Magistrato per il triennio 2024-2026.

IL TITOLARE DELL'UFFICIO SPECIALE PER I COMUNI DEL CRATERE E DELLA CONTABILITA' SPECIALE 5731

Visto il decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 134, recante “*Misure urgenti per la crescita del Paese*” ed in particolare l’art. 67-bis che, al comma 1, stabilisce che “*lo stato di emergenza dichiarato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009 a causa degli eventi sismici che hanno interessato la provincia di L’Aquila e gli altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009, già prorogato con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 17 dicembre 2010 e 4 dicembre 2011, cessa il 31 agosto 2012*”;


Visto l’articolo 67-ter, comma 2, del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che, al fine di favorire e garantire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite dal terremoto dell’Abruzzo del 2009, prevede l’istituzione di due Uffici Speciali per la ricostruzione, uno competente sulla città di L’Aquila, l’altro sui restanti Comuni del Cratere, individuandone, altresì, le relative funzioni e compiti istituzionali;

Visto il successivo comma 3 dell’articolo 67-ter del decreto legge n. 83/2012 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012 che prevede, tra l’altro, che l’Ufficio Speciale per i comuni del cratere è costituito dai comuni interessati, ai sensi dell’articolo 30, commi 3 e 4, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con sede in uno di essi, previa intesa con il Ministro per la coesione territoriale, con il Ministro dell’economia e delle finanze, con il Presidente della Regione Abruzzo, con il Presidente della Provincia di L’Aquila, di Pescara e di Teramo e con un Coordinatore individuato dai 56 comuni del cratere, e coordina gli otto uffici territoriali delle aree omogenee di cui all’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 marzo 2012, n. 4013;

Vista l’Intesa sulla costituzione dell’Ufficio speciale per i comuni del cratere del 9 e 10 agosto 2012, sottoscritta dal Ministro dell’Economia e delle Finanze, dal Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, dal Ministro per la Pubblica Amministrazione e la Semplificazione, dal Ministro per la Coesione Territoriale, dal Presidente della Regione Abruzzo, dal Presidente della Provincia dell’Aquila, di Pescara e di Teramo, con la quale sono stati disciplinati gli aspetti organizzativi e funzionali ed in particolare i requisiti e le modalità di selezione del titolare, nonché la dotazione di risorse strumentali ed umane dell’Ufficio Speciale per i comuni del cratere, nel limite massimo di 50 unità, di cui al massimo 25 a tempo determinato, nonché le categorie ed i profili professionali del contingente di personale di cui al comma 5 dell’art. 67-ter decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, come modificato dalla legge di conversione;

Visto il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 29 ottobre 2012, che disciplina la chiusura della gestione stralcio e autorizza l’apertura delle contabilità speciali degli Uffici speciali per la ricostruzione, nonché disciplina il monitoraggio finanziario, fisico e procedurale prevedendo la trasmissione dei relativi dati alla banca dati istituita presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, ai sensi dell’articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196;

Richiamato l’articolo 67-ter, commi 3 e 6, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, inerente al personale assegnato temporaneamente agli Uffici



Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere

Speciali per la Ricostruzione della città dell'Aquila e dei Comuni del Cratere;

Visto il decreto legge 11 gennaio 2023 n.3 che all'art. 3 c. 2 proroga l'Ing. Raffaello Fico quale Titolare dell'Ufficio Speciale per la ricostruzione dei Comuni del Cratere fino al 31.12.2023;

Richiamato l'art. 46-quinquies della Legge 21 giugno 2017, n. 96: “(Personale degli Uffici Speciali per la ricostruzione dell'Aquila e dei comuni del cratere). - 1. A decorrere dall'anno 2018, al personale assunto ai sensi dell'articolo 67-ter, commi 3 e 6, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.134, assegnato temporaneamente agli Uffici Speciali per la ricostruzione della città dell'Aquila e dei comuni del cratere, costituiti ai sensi del citato decreto-legge n. 83 del 2012, è riconosciuto il trattamento economico di cui al secondo periodo del comma 1 dell'articolo 50 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. Al suddetto personale si applicano inoltre le disposizioni del citato articolo 50, comma 7, lettere a), b) e c), nelle more della definizione di appositi accordi dei singoli Uffici. La dotazione organica di ognuno dei predetti Uffici può essere altresì potenziata con un'unità di personale dirigenziale di livello non generale, scelta ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. A tale personale dirigenziale si applicano le disposizioni dei commi da 3-bis a 3-quinquies del citato articolo 50 del decreto-legge n. 189 del 2016. Per l'attuazione del presente comma si provvede, nel limite massimo di 2 milioni di euro annui, nell'ambito della quota destinata dal CIPE al finanziamento di servizi di natura tecnica e di assistenza qualificata. Il trattamento economico del predetto personale è corrisposto secondo le seguenti modalità: a) le amministrazioni di provenienza provvedono, con oneri a proprio carico esclusivo, al pagamento del trattamento economico fondamentale, compresa l'indennità di amministrazione; b) qualora l'indennità di amministrazione risulti inferiore a quella prevista per il personale della Presidenza del Consiglio dei ministri, il titolare dell'Ufficio speciale provvede al rimborso delle sole somme eccedenti l'importo dovuto, a tale titolo, dall'amministrazione di provenienza, compreso ogni altro emolumento accessorio)”;

Richiamata il parere reso dal Dipartimento di Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, prot. 49209 del 26 luglio 2019, in atti USRC 4475 del 02-08-2019, al fine di consentire agli Uffici la verifica circa la correttezza del proprio operato nella corresponsione del trattamento economico accessorio disciplinato dall'art. 46-quinquies del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96;


Visto Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al Personale del Comparto della Presidenza del Consiglio dei ministri Quadriennio normativo 2006-2009 (CCNL PCM 2006-2009);

Richiamato l'art. 57-ter del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 convertito in legge 13 ottobre 2020, n. 126 il quale ha disposto che: "Al fine di ottimizzare l'efficacia degli atti di gestione e di organizzazione degli Uffici speciali, istituiti ai sensi dell'articolo 67-ter, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori, è effettuato, uno per ciascuno di essi, da un magistrato della Corte dei Conti”;

Richiamata la nota prot. 1325 del 23 ottobre 2020 con la quale è stata richiesta la nomina del Magistrato della Corte dei conti assegnato al controllo di compatibilità dei costi dell'Ufficio Speciale;

Preso atto della Delibera del Consiglio di presidenza - CDP - CP_DEL – 0000371 adottata nell'adunanza del 15-16 dicembre 2020 e notificata all'Ufficio in data 28 dicembre 2020 con la quale il Presidente Massimo Perin è stato designato per l'incarico di controllo sulla compatibilità dei costi per l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni di Cratere (USRC), costituito a seguito degli eventi sismici del 2009, ai sensi dell'art. 57 ter della legge 13 ottobre 2020, n. 126.

Richiamati:



Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere

- il decreto n. 1 del 14 gennaio 2021 con cui viene nominato il magistrato, sulla base della deliberazione suindicata, e approvato del regolamento per lo svolgimento delle attività di controllo;
- il decreto n. 1 del 3 agosto 2022 con cui viene esteso l'incarico al Presidente Massimo Perin per le attività finalizzate alla verifica della compatibilità dei costi della contrattazione integrativa per le annualità 2013-2018;

Visto l'art. 2, comma 2, del Regolamento per il funzionamento delle attività di controllo di compatibilità dei costi derivanti dalla contrattazione collettiva, ai sensi del quale "Il mandato dura in carica tre anni, in analogia con le durate previste per il collegio dei revisori", per i quali è normativamente prevista la possibilità di rinnovo del mandato stesso;

Ritenuto necessario proporre il rinnovo dell'incarico conferito al Presidente Massimo Perin con il Decreto n. 1 del 14.01.2021 dell'USRC, onde garantire all'Ufficio senza soluzione di continuità l'elevata professionalità dimostrata nell'individuare, in sede di prima applicazione della normativa speciale dell'USRC, criteri univoci di riferimento per l'applicazione della diversa disciplina della remunerazione della produttività e della contrattazione collettiva nei due comparti del personale in servizio presso l'Ufficio;

Acquisita per le vie brevi la disponibilità del Presidente Massimo Perin, subordinata agli atti conseguenti del Consiglio di Presidenza della Corte dei conti;

Tutto ciò visto e considerato, il Titolare dell'Ufficio Speciale per i Comuni del Cratere,

DETERMINA

1. di rinnovare l'incarico del Presidente Massimo Perin per l'esercizio delle funzioni di cui all'art. 57-ter del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 convertito in legge 13 ottobre 2020, n. 126 per il triennio 2024-2026, alle medesime condizioni economiche, ivi comprese quelle determinate nel Decreto n. 1 del 03.08.2022;
2. di dare atto che gli oneri derivanti dal presente rinnovo risultano essere pari a euro 134.000,00 onnicomprensivi cui si farà fronte per euro 45.000 a valere sui fondi di assistenza tecnica della Delibera CIPESS n. 53/2022;
3. di dare atto che, per la rimanente somma pari a euro 89.000, si farà fronte con le risorse destinate all'assistenza tecnica annualmente assegnate dal CIPESS mediante successivo impegno che si demanda all'Ufficio Affari Finanziari;
4. di ordinare la pubblicazione del presente decreto ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa ai servizi competenti, per la corretta pubblicazione della stessa nella sezione "Amministrazione trasparente".

Il Titolare dell'Ufficio Speciale
per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere
Ing. Raffaello Fico